



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 7 aprile 2014

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85, lett. B), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **RANIERI Giuseppe**, legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Reggina Calcio S.p.A.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **REGGINA CALCIO S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.



Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha inoltre deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'articolo 80 delle N.O.I.F. in relazione agli articoli 1, comma 1, del C.G.S. e 19 dello statuto della F.I.G.C.:

- Il Sig. **PELUSI Davide Giuseppe**, legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Foggia Calcio S.r.l.;

per non aver ottemperato all'obbligo di collaborazione con gli ispettori della Co.Vi.So.C., come prescritto dalle norme federali in materia;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **FOGGIA CALCIO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.